

COMMISSIONE VII

DIFESA

5.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 16 FEBBRAIO 1983

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE VITO ANGELINI

INDICE

	PAG.	PAG.
Sul processo verbale:		
PRESIDENTE	191	PRESIDENTE . 192, 195, 196, 197, 198, 201, 203, 204 205, 206, 207, 208, 209, 211, 212, 213, 218, 219
CICCIOMESSERE	190	BARACETTI 218
Sostituzioni:		CACCIA, <i>Relatore</i> 219
PRESIDENTE	191	CICCARDINI, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i> 219
Disegno e proposte di legge (Seguito della discussione e approvazione):		CICCIOMESSERE 192, 213, 217, 219
Aggiornamento della legge 5 maggio 1976, n. 187, relativa alle indennità operative del personale militare (3044);		ZOPPI 218
STEGAGNINI ed altri: Modifiche alla legge 5 maggio 1976, n. 187, concernente l'indennità di aeronavigazione per gli appuntati e carabinieri paracadu- tisti (1579);		Votazioni segrete:
ABETE ed altri: Norme per la rivaluta- zione delle indennità di imbarco e di navigazione spettanti al personale im- barcato delle forze di polizia (2271)	192	PRESIDENTE . 195, 196, 197, 198, 201, 203, 204, 205 206, 207, 208, 209, 211, 212, 213, 218, 219

La seduta comincia alle 11,30.

BRUNO STEGAGNINI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

Sul processo verbale.

ROBERTO CICCIOMESSERE. Desidero intervenire sul processo verbale per chiarire il mio pensiero e per fatto personale. Nel corso della seduta di cui al processo verbale testé letto non ho potuto esprimere con chiarezza la mia opinione in ordine alla interpretazione regolamentare data dal presidente perché il presidente stesso non mi ha concesso la parola ai sensi dell'articolo 41 del regolamento nel momento in cui l'avevo chiesta.

Dopo la comunicazione da parte del presidente della sua interpretazione dell'articolo 96, terzo comma, del regolamento avevo chiesto di parlare ai sensi dell'articolo 41, ma il presidente ha ritenuto, invece, che la questione non potesse essere sollevata ed ha proseguito nei lavori. Cosa intendevo affermare? Che l'articolo 96 del regolamento prevede espressamente che ogni deputato, anche non appartenente alla Commissione, ha diritto di presentare a questa emendamenti e di partecipare alla loro discussione: non si tratta quindi di una facoltà ma di un diritto preciso. Questo diritto può essere regolamentato, è possibile stabilire quando possa essere esercitato, ma non può essere escluso. Nessuno può escluderlo.

Come è noto, il rito redigente prevede solo due possibilità di discussione: la discussione generale sugli articoli, ordinata dall'articolo 85 del regolamento, cioè esame di ciascuno articolo e del complesso degli emendamenti e articoli aggiuntivi ad esso proposti, e la fase della dichiarazione di voto; non vi sono altre fasi perché la discussione generale sul progetto di legge è già esaurita in Assemblea. Esclusa quindi la possibilità di dichiarazioni di voto di membri estranei, perché non potendo votare ovviamente non possono dichiarare il loro voto, l'unica fase nella quale il deputato estraneo alla Commissione può parlare è quella, appunto, dell'esame di ciascun

articolo e del complesso degli emendamenti a questo presentati di cui all'articolo 85, primo comma, del regolamento. È quindi evidente che per poter applicare il terzo comma dell'articolo 96, che prevede un diritto, e non una facoltà come viene detto nel processo verbale, il presidente doveva dare la parola a membri estranei alla Commissione presentatori di emendamenti perché ogni diversa decisione comporta la soppressione del diritto — e non facoltà — dei deputati di partecipare alla discussione del provvedimento. Quindi io non credo, anzi penso che non vi sia nessuno qui dentro che lo possa in coscienza sostenere, che questo vero e proprio colpo di mano abbia un qualche fondamento nel diritto o nella prassi parlamentare.

Anche il riferimento che è stato fatto alla circolare del 27 aprile 1978 è un riferimento scorretto e incompleto. Tutti sanno, infatti, o almeno dovrebbero sapere, che per quanto riguarda il rito legislativo, diversamente da quanto riguarda quello redigente, non è espressamente previsto il diritto del deputato estraneo a partecipare con emendamenti alla discussione. Nella circolare del 27 aprile 1978, infatti, il Presidente Ingrao ha dovuto rifarsi per analogia, per determinare se esistesse o no questo diritto di intervento in sede legislativa, all'articolo 96, terzo comma, del regolamento, cioè al rito redigente. Ma va da sé che nella sede legislativa le fasi sono diverse, ed erano diverse nel momento in cui si è discusso nell'aprile 1978. Allora infatti, in sede legislativa, vi era una prima fase, quella della discussione generale, una seconda, quella dell'esame degli articoli, una terza fase, quella della illustrazione degli emendamenti, ed infine una quarta, quella delle dichiarazioni di voto; la circolare in questione afferma in modo inequivoco che per quanto riguarda la sede legislativa — che è cosa ben diversa, ripeto, rispetto alla redigente — i deputati estranei possono partecipare — ed è questo il passo che il presidente della nostra Commissione ha dolosamente omesso — alla discussione generale del

progetto di legge e possono altresì partecipare alla discussione di questo nel senso di poter intervenire sul complesso degli emendamenti presentati una sola volta per ciascun articolo. Quindi, anche volendo utilizzare la circolare dell'aprile 1978, era chiaro che i deputati estranei dovevano e potevano partecipare alla discussione. Ma, ripeto, le riflessioni che tagliano la testa a qualsiasi altra considerazione sono relative alla lettura, e non alla interpretazione, del settimo comma, che consente espressamente la partecipazione dei deputati estranei alla Commissione alla discussione, e tenendo conto delle modifiche regolamentari intervenute — ripeto — l'unica fase nella quale tale intervento può realizzarsi è quella dell'esame degli articoli. Quindi, si è violato profondamente, in maniera volgare, in maniera evidentemente inammissibile in un Parlamento democratico, il regolamento stesso. Ripeto che non so da chi sia venuta tale decisione, ma ritengo che sicuramente non è venuta con l'ausilio degli uffici perché, per quanto risulta, gli uffici hanno chiaramente indicato l'interpretazione corretta del regolamento come prima ho indicato.

Mi sembra incontestabile che ci troviamo di fronte ad una grave forzatura del regolamento e ad una grave violenza sul regolamento, che era chiaramente finalizzata a realizzare quell'obiettivo che il presidente Angelini aveva indicato nella notte tra mercoledì e giovedì scorsi, quando ci siamo riuniti. Nel processo verbale non è riportata una frase del presidente Angelini, pronunciata nella notte, quando il presidente Angelini ha chiarito con estrema precisione quali erano gli obiettivi della sua gestione di questa Commissione in questa fattispecie. L'obiettivo era quello di fare scoppiare — letteralmente sono le parole — il deputato Ciccimessere (sono parole registrate nel resoconto stenografico). Questo obiettivo si è voluto raggiungere, appunto, con tutti i mezzi illegali per le finalità che tutti noi conosciamo.

Concludo semplicemente ringraziando i colleghi Accame, Belluscio e Lo Porto

i quali, unici in questa Commissione, pur prendendo le distanze rispetto alla mia posizione politica, hanno denunciato il volgare abuso che si è perpetrato in questa Commissione nei miei confronti.

Nessun ringraziamento, evidentemente, per tutti gli altri deputati. Non parlo, evidentemente, dei deputati comunisti, ma mi riferisco ai deputati della democrazia cristiana; fra i quali non c'è stato un deputato (neanche di quei deputati che, in altre situazioni più difficili probabilmente, hanno trovato da parte nostra ampia solidarietà) che abbia ritenuto di dover avanzare una minima critica nei confronti di questa decisione pur conoscendo (perché il dibattito all'interno degli uffici è stato lungo e laborioso) come è nata questa decisione.

Credo che vi sia un principio, il principio fondamentale della tolleranza, sul quale io ho di fatto fondato la mia attività politica. Questo principio si può riassumere nelle seguenti parole: io non sono d'accordo con il tuo pensiero, ma sono disposto a lottare fino in fondo, perfino a morire, per garantire il tuo diritto di esprimerlo, il tuo diritto di rappresentarlo.

Evidentemente la tolleranza non ha sede in questa Commissione, od ha sede solo parziale in alcuni deputati, ma è completamente assente nei gruppi di maggioranza; ed evidentemente non potrò che trarne le dovute conseguenze. Grazie.

PRESIDENTE. Con le osservazioni svolte dall'onorevole Ciccimessere, il processo verbale della seduta precedente si intende approvato.

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che i deputati Lo Bello, Zanini, Bisagno, Tantalò, Cavaliere, Evangelisti e Borruso sono rispettivamente sostituiti dai deputati Faraguti, Calaminici, Allocca, Bonferroni, Sangalli, Ferdinando Russo e Bruni.

Seguito della discussione del disegno di legge: Aggiornamento della legge 5 maggio 1976, n. 187, relativa alle indennità operative del personale militare (3044); e delle proposte di legge Stegagnini ed altri: Modifiche alla legge 5 maggio 1976, n. 187, concernente l'indennità di aeronavigazione per gli appuntati e carabinieri paracadutisti (1579); Abete ed altri: Norme per la rivalutazione delle indennità di imbarco e di navigazione spettanti al personale imbarcato delle forze di polizia (2271).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata del disegno di legge: « Aggiornamento della legge 5 maggio 1976, n. 187, relativa alle indennità operative del personale militare »; e delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Stegagnini ed altri: « Modifiche alla legge 5 maggio 1976, n. 187, concernente l'indennità di aeronavigazione per gli appuntati e carabinieri paracadutisti »; Abete ed altri: « Norme per la rivalutazione delle indennità di imbarco e di navigazione spettanti al personale imbarcato delle forze di polizia ».

Comunico che, in data odierna, la I Commissione affari costituzionali e la V Commissione bilancio hanno deliberato di esprimere i seguenti pareri sui subemendamenti e sugli emendamenti approvati in linea di principio nella seduta precedente:

« La I Commissione,

nel rilevare l'esigenza che la Commissione di merito, con riferimento agli emendamenti in oggetto, definisca la decorrenza dei benefici previsti dal disegno di legge e, conseguentemente, l'ammontare complessivo della spesa ad esso relativa,

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE ».

« La V Commissione esprime

PARERE FAVOREVOLE

sull'emendamento Baracetti 4. 42, a condizione che sia conseguentemente modificata la tabella VI, sostituendo la cifra 2,10 con la seguente: 3,5;

PARERE FAVOREVOLE

sui subemendamenti Caiati 0. 23. 3. 1, Baracetti 0. 24. 1. 2 e Stegagnini 0. 24. 1. 3, a condizione che l'articolo 24 sia così riformulato: " L'onere derivante dall'attuazione della presente legge è valutato in 284 miliardi in ragione d'anno.

All'onere di 284 miliardi derivante dall'attuazione della presente legge per il 1983 si provvede quanto a lire 180 miliardi mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6863 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo esercizio e quanto a lire 104 miliardi mediante riduzione dei capitoli nn. 2501, 2502, 4001, 4011, 4031 e 4051 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per il 1983, rispettivamente di lire 18 miliardi (capitolo 2501), lire 18 miliardi (capitolo 2502), lire 10 miliardi (capitolo 4001), lire 25 miliardi (capitolo 4011), lire 25 miliardi (capitolo 4031), lire 8 miliardi (capitolo 4051) ".

PARERE FAVOREVOLE

su tutti gli altri emendamenti ».

ROBERTO CICCIOMESSERE. Chiedo la votazione a scrutinio segreto su tutti gli emendamenti approvati in linea di principio nella seduta precedente, nonché di tutti gli articoli del disegno di legge e di tutte le tabelle ad esso allegate.

PRESIDENTE. In conformità con il parere espresso dalla V Commissione bi-

lancio, il relatore onorevole Caccia ha presentato i seguenti emendamenti:

Sostituire alla tabella VI la cifra: 2,10 con la seguente: 3,5.

Tab. VI. 1.

Sostituire l'articolo 24 con il seguente:

ART. 24.

L'onere derivante dall'attuazione della presente legge è valutato in 284 miliardi in ragione d'anno.

All'onere di 284 miliardi derivante dall'attuazione della presente legge per il 1983 si provvede quanto a lire 180 miliardi mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6863 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo esercizio e quanto a lire 104 miliardi mediante riduzione dei capitoli 2501, 2502, 4001, 4011, 4031 e 4051 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per il 1983, rispettivamente di lire 18 miliardi (capitolo 2501), lire 18 miliardi (capitolo 2502), lire 10 miliardi (capitolo 4001), lire 25 miliardi (capitolo 4011), lire 25 miliardi (capitolo 4031), lire 8 miliardi (capitolo 4051).

24. 2.

Ricordo che il primo articolo del provvedimento è stato approvato nella seduta dell'11 novembre 1982.

Passiamo all'articolo 2 e all'annessa tabella I che sono del seguente tenore:

ART. 2.

(Indennità di impiego operativo).

Al personale militare dell'esercito, della marina e dell'aeronautica, salvo i casi previsti dai successivi articoli 3, 4, 5, 6 - primo, secondo e terzo comma - e 7, spetta l'indennità mensile di impiego operativo di base nelle misure stabilite dall'annessa tabella I per gli ufficiali e i sottufficiali e nella misura di lire 50.000 per gli allievi delle accademie militari e per i graduati e i militari di truppa volontari, a ferma speciale o raffermati.

Per gli ufficiali e per i sottufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica, comandati a prestare servizio presso l'Arma dei carabinieri e il Corpo della guardia di finanza, è fatta salva la possibilità di optare, a domanda, dalla data di entrata in vigore della presente legge, per l'indennità mensile per servizio di istituto prevista dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1970, n. 1054, e successive modificazioni.

A detto personale è attribuito altresì, qualora ne ricorrano i presupposti, il compenso per lavoro straordinario, di cui all'articolo 63 della legge 1° aprile 1981, n. 121, nella stessa misura prevista per il personale dell'Arma dei carabinieri o della Guardia di finanza.

VIII LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 FEBBRAIO 1983

TABELLA I.

INDENNITA MENSILE D'IMPIEGO OPERATIVO DI BASE

FASCE DI GRADI		Misure
N.	Gradi	
I	Ufficiali, sottufficiali fino al grado di sergente maggiore con almeno 14 anni di servizio militare e gradi corrispondenti .	200.000
II	Sergenti maggiori con meno di 14 anni di servizio militare e sergenti con almeno 4 anni di servizio militare e gradi corrispondenti	150.000
III	Sergenti con meno di 4 anni di servizio militare e gradi corrispondenti	100.000

Note:

(a) Le misure mensili sono aumentate del 10 per cento dopo il compimento di ciascuno dei primi tre quadrienni di servizio militare comunque prestato e del 20 per cento dopo il compimento del quarto quadriennio, anche se trattasi di servizio prestato anteriormente all'entrata in vigore della presente legge.

(b) Per il personale che, anche anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, abbia prestato servizio nelle condizioni di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6 primo, secondo e terzo comma, e 7 della presente legge, ovvero nelle condizioni già considerate ai fini dell'attribuzione dell'indennità e dei relativi aumenti triennali di cui alla tabella VIII, annessa alla legge 27 maggio 1970, n. 365, le misure di cui alla presente tabella, comprensive degli aumenti previsti alla precedente lettera a), sono maggiorate, per ciascuno dei primi quattro trienni dei predetti servizi complessivamente considerati, di un'aliquota pari al 25 per cento dei corrispondenti aumenti quadriennali:

dell'indennità di imbarco, di cui al primo comma dell'articolo 4 della presente legge, per i servizi di imbarco di cui allo stesso articolo;

dell'indennità di impiego operativo di cui al primo comma dell'articolo 3 della presente legge, per i restanti servizi indicati nella presente nota.

Ai fini del computo delle maggiorazioni di cui alla presente nota, i periodi di tempo eccedenti il triennio per ciascun servizio distintamente prestato sono fra loro cumulati, fermo restando il limite massimo complessivo di quattro trienni e riferendo l'aliquota di maggiorazione al servizio la cui frazione di triennio risulti di maggior durata.

(c) Le misure mensili indicate in tabella decorrono dal 1° gennaio 1983. Per l'anno 1982 dette misure sono stabilite come segue:

dal 1° gennaio 1982; fascia I lire 150.000; fascia II lire 115.000; fascia III lire 85.000;
dal 1° luglio 1982: fascia I lire 170.000; fascia II lire 130.000; fascia III lire 90.000.

VIII LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 FEBBRAIO 1983

Il Governo ha presentato i seguenti emendamenti che sono stati già approvati in linea di principio nella seduta precedente e su cui la I e la V Commissione hanno espresso parere favorevole:

La nota a) della tabella I di cui all'articolo 2 è sostituita dalla seguente:

« a) Le misure mensili risultanti dalla presente tabella sono aumentate del 20 per cento al compimento di ciascuno dei primi quattro sessenni di servizio militare comunque prestato, anche se trattasi di servizio prestato anteriormente all'entrata in vigore della presente legge ».

Tab. I. 11.

Sostituire alla settima riga della nota b) la parola: quadriennali con la seguente: sessennale.

Tab. I. 22.

Sopprimere la nota c) della tabella I.

Tab. I. 26.

Passiamo alla votazione dell'emendamento del Governo tab. I. 11.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dell'emendamento del Governo tabella I. 11.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	32
Votanti	22
Astenuti	10
Maggioranza	12
Voti favorevoli	22
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Accame, Alberini, Amodeo, Belluscio, Bisagno, Boncompagni, Bruni, Caccia, Caia-

ti, Sangalli, Cerioni, Cicciomessere, Dal Castello, Fiori Publio, Perrone, Rossi, Ruffini, Scarlato, Stegagnini, Bonferroni, Zamberletti, Zoppi.

Si sono astenuti:

Angelini, Baldassi, Baracetti, Bernini, Cerquetti, Corvisieri, Cravedi, Lodolini, Tesi, Calaminici.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento del Governo tab. I. 22.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dell'emendamento del Governo tabella I. 22.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	31
Votanti	19
Astenuti	12
Maggioranza	10
Voti favorevoli	19
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Accame, Alberini, Amodeo, Belluscio, Allocca, Bruni, Caccia, Caiati, Sangalli, Cerioni, Cicciomessere, Dal Castello, Fiori Publio, Perrone, Rossi, Ruffini, Scarlato, Stegagnini, Zamberletti.

Si sono astenuti:

Angelini, Baldassi, Baracetti, Bernini, Boncompagni, Cerquetti, Corvisieri, Cravedi, Lodolini, Tesi, Zanini, Zoppi.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento del Governo tab. I. 26.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dell'emendamento del Governo tab. I. 26.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	28
Votanti	18
Astenuti	10
Maggioranza	10
Voti favorevoli	18
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Alberini, Amodeo, Belluscio, Allocca, Bruni, Caccia, Caiati, Cerioni, Dal Castello, Fiori Publio, Perrone, Rossi, Ruffini, Scarlato, Stegagnini, Bonferroni, Zamberletti, Zoppi.

Si sono astenuti:

Angelini, Baldassi, Baracetti, Bernini, Boncompagni, Cerquetti, Corvisieri, Cravedi, Lodolini, Tesi.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 2 e della tabella I ad esso allegata, con le modifiche apportate dagli emendamenti approvati.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dell'articolo 2 e della tabella I ad esso allegata, con le modifiche apportate dagli emendamenti approvati.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	24
Votanti	16
Astenuti	8
Maggioranza	9
Voti favorevoli	14
Voti contrari	2

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Accame, Alberini, Amodeo, Baracetti, Bruni, Caccia, Caiati, Cerioni, Ciccionesere, Dal Castello, Faraguti, Perrone, Rossi, Scarlato, Stegagnini, Zamberletti.

Si sono astenuti:

Angelini, Baldassi, Bernini, Boncompagni, Cerquetti, Cravedi, Lodolini, Tesi.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Poiché al successivo articolo 3 non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione a scrutinio segreto dopo averne dato lettura.

ART. 3.

(Indennità d'impiego operativo per reparti di campagna).

Agli ufficiali e ai sottufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica in servizio presso i comandi, gli enti, i reparti e le unità di campagna appresso indicati spetta l'indennità mensile di impiego operativo nella misura del 115 per cento di quella stabilita dal precedente articolo 2, rispettivamente per l'ufficiale o sottufficiale dello stesso grado e della stessa anzianità di servizio militare, escluse le maggiorazioni indicate alla nota b) dell'annessa tabella I:

corpi d'armata;

divisioni;

brigade e aerobrigate;

VIII LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 FEBBRAIO 1983

stormi e reparti di volo equivalenti;
gruppi, gruppi squadroni, squadriglie
e squadroni di volo;

reparti elicotteri e reparti antisom;
reparti di difesa di aeroporti e di
eliporti armati;

reparti intercettori teleguidati (IT);
comandi e reparti di difesa foranea
e batterie costiere;

unità di controllo operativo e unità
di scoperta;

centrali e centri operativi in sede
protetta;

unità di supporto, comandi, enti e
reparti, non inquadrati nelle grandi unità,
aventi caratteristiche di impiego operativo
di campagna:

Agli ufficiali e ai sottufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica in servizio presso comandi, grandi unità, unità, reparti e supporti delle truppe alpine delle armi e dei servizi spetta l'indennità mensile di impiego operativo nella misura del 125 per cento di quella stabilita dal primo comma del precedente articolo 2, rispettivamente per l'ufficiale o sottufficiale dello stesso grado e della stessa anzianità di servizio militare, escluse le maggiorazioni indicate nella nota *b*) dell'annessa tabella I.

Ai graduati e militari di truppa volontari, a ferma speciale o raffermati dell'esercito, della marina e dell'aeronautica è corrisposta un'indennità di impiego operativo mensile di lire 60.000 quando in servizio presso i comandi, gli enti, i reparti e le unità di cui al precedente comma primo e di lire 70.000 quando in servizio presso i comandi, grandi unità, unità, reparti e supporti di cui al precedente comma secondo.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dell'articolo 3.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	24
Votanti	15
Astenuti	9
Maggioranza	8
Voti favorevoli	14
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Accame, Alberini, Amodeo, Bruni, Caccia, Caiati, Cerioni, Ciccimessere, Dal Castello, Faraguti, Perrone, Rossi, Scarlato, Stegagnini, Zamberletti.

Si sono astenuti:

Angelini, Baldassi, Baracetti, Bernini, Boncompagni, Cerquetti, Cravedi, Lodolini, Tesi.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 4 che è del seguente tenore:

ART. 4.

(Indennità di imbarco).

Agli ufficiali e ai sottufficiali della marina, dell'esercito e dell'aeronautica imbarcati su navi di superficie in armamento o in riserva iscritte nel quadro del naviglio militare spetta l'indennità mensile d'imbarco nella misura del 170 per cento dell'indennità d'impiego operativo stabilita dal precedente articolo 2, rispettivamente per l'ufficiale o sottufficiale dello stesso grado o della stessa anzianità di servizio militare, escluse le maggiorazioni indicate alla nota *b*) dell'annessa tabella I.

Agli ufficiali e ai sottufficiali della marina, dell'esercito e dell'aeronautica imbarcati su sommergibili spetta l'indennità mensile d'imbarco nella misura del 220 per cento dell'indennità d'impiego operativo stabilita dal precedente articolo 2, rispettivamente per l'ufficiale o sottufficiale dello stesso grado e della stessa anzianità di servizio militare, escluse le maggiorazioni indicate nella nota *b*) dell'annessa tabella I.

VIII LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 FEBBRAIO 1983

Agli allievi delle accademie militari e ai graduati e militari di truppa volontari, a ferma speciale o raffermati della marina, dell'esercito e dell'aeronautica è corrisposta un'indennità mensile d'imbarco nella misura di lire 90.000 quando imbarcati su navi di superficie in armamento o in riserva o di lire 140.000 quando imbarcati su sommergibili.

Ai graduati e militari di truppa in servizio di leva della marina, dell'esercito e dell'aeronautica è corrisposta un'indennità mensile d'imbarco nella misura di lire 36.000 quando imbarcati su navi di superficie in armamento o in riserva e di lire 90.000 quando imbarcati su sommergibili.

Le indennità di cui ai precedenti commi spettano anche al personale imbarcato su navi di superficie o su sommergibili in allestimento, ancorché non iscritti nel quadro del naviglio militare, a partire dalla data di inizio delle prove di moto.

Il deputato Baracetti ha presentato il seguente emendamento, che è stato già approvato in linea di principio nella seduta precedente e su cui la I e la V Commissione hanno espresso parere favorevole:

Al primo comma, sesto rigo, sostituire la cifra: 142 con la seguente: 170.

4. 42. BARACETTI, ZANINI.

Votazioni segrete.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dell'emendamento Baracetti 4. 42.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	26
Votanti	25
Astenuti	1
Maggioranza	13
Voti favorevoli	22
Voti contrari	3

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Accame, Alberini, Amodeo, Angelini, Baldassi, Baracetti, Bernini, Boncompagni, Bruni, Caccia, Caiati, Cerioni, Cerquetti, CiccioMessere, Dal Castello, Faraguti, Lodolini, Perrone, Rossi, Scarlato, Stegagnini, Tesi, Zamberletti, Calaminici, Zoppi.

Si è astenuto:

Cravedi.

Indico la votazione a scrutinio segreto dell'articolo 4 con la modifica testé apportata.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	26
Votanti	17
Astenuti	9
Maggioranza	9
Voti favorevoli	15
Voti contrari	2

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Accame, Alberini, Amodeo, Angelini, Bruni, Caccia, Caiati, Cerioni, CiccioMessere, Dal Castello, Russo Ferdinando, Faraguti, Perrone, Rossi, Stegagnini, Zamberletti, Zoppi.

Si sono astenuti:

Baldassi, Baracetti, Bernini, Boncompagni, Cerquetti, Cravedi, Lodolini, Tesi, Calaminici.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 5 e alla tabella II ad esso allegata, che sono del seguente tenore:

ART. 5.

(Indennità di aeronavigazione).

Agli ufficiali e ai sottufficiali dei ruoli naviganti dell'Arma aeronautica spetta l'in-

dennità mensile di aeronavigazione nelle misure stabilite dalle colonne 1, 2 e 3 dell'annessa tabella II, in relazione al tipo di aeromobile sul quale svolgono l'attività di volo. Tale indennità è corrisposta agli ufficiali e ai sottufficiali dell'esercito e della marina, in possesso del brevetto militare di pilota, assegnati per svolgere attività di volo ai reparti di volo dell'esercito, della marina e dell'aeronautica, nonché a quelli assegnati agli organi di comando, addestrativi e logistici preposti all'attività aerea di ciascuna forza armata o interforze. Per i generali di corpo d'armata e di divisione dell'esercito e gradi corrispondenti della marina in possesso di brevetto militare di pilota la stessa indennità è corrisposta soltanto quando sono direttamente preposti a comandi di unità aeree.

Agli ufficiali e ai sottufficiali dell'aeronautica, dell'esercito e della marina impiegati a bordo di aviogetti supersonici biposto da combattimento con funzioni di operatore di sistema spetta l'indennità mensile di aeronavigazione nelle misure stabilite dalla colonna 2 della annessa tabella II.

Agli ufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica osservatori, in possesso del relativo brevetto militare, assegnati per l'attività di volo a reparti di volo dell'esercito, della marina e dell'aeronautica, spetta l'indennità mensile di aeronavigazione nella misura stabilita dalla colonna 4 dell'annessa tabella II.

Agli ufficiali e ai sottufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica in possesso del brevetto militare di paracadutista, chiamati a prestare effettivo servizio in qualità di paracadutista presso unità paracadutisti, spetta l'indennità mensile di aeronavigazione nelle misure stabilite dalla colonna 3 dell'annessa tabella II, tenendo conto unicamente dell'anzianità di effettivo servizio presso le anzidette unità, in funzione di paracadutista.

Ai graduati e ai militari di truppa in possesso del brevetto militare di paracadutista, nelle medesime condizioni di impiego di cui al comma precedente, è corrisposta un'indennità mensile di aeronavigazione nella misura di lire 160.000 per quelli dell'esercito, della marina e dell'aeronautica e di lire 80.000, cumulabili con le indennità per il servizio di istituto di cui alla legge 23 dicembre 1970, n. 1054, e successive modificazioni, per quelli dell'Arma dei carabinieri.

Agli ufficiali, ai sottufficiali e ai graduati e militari di truppa dell'esercito, della marina e dell'aeronautica, in possesso del brevetto militare di paracadutista, che non siano in servizio presso unità paracadutisti, ma che svolgano l'attività annuale di allenamento con il paracadute stabilita con determinazione ministeriale, è dovuta per una volta all'anno solare una mensilità dell'indennità percepita nell'ultimo mese di effettivo servizio presso le predette unità ai sensi dei commi quarto e quinto del presente articolo.

VIII LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 FEBBRAIO 1983

TABELLA II.

INDENNITÀ MENSILE DI AERONAVIGAZIONE

FASCE DI GRADI		Definizione percentuale delle misure iniziali dell'indennità rispetto al valore iniziale dell'indennità mensile di impiego operativo di base stabilita per la fascia I della tabella I della presente legge.			
N.	GRADI	Aviogetti	Velivoli ad elica plurimotori da combattimento o da trasporto a grande e medio raggio ed elicotteri e altri velivoli con armamento da guerra	Altri velivoli ed elicotteri	Ufficiali osservatori
			1	2	3
I	Ufficiali, aiutanti di battaglia, marescialli e sergenti maggiori con almeno 14 anni di servizio militare e gradi corrispondenti . .	250	190	160	130
II	Sergenti maggiori con meno di 14 anni di servizio militare e sergenti e gradi corrispondenti . .	230	170	140	—

Note:

(a) Il tipo d'aeromobile sul quale ciascun ufficiale o sottufficiale effettua la normale attività di volo è indicato semestralmente con determinazione degli stati maggiori.

(b) Le misure delle indennità di cui alla colonna 1 della presente tabella sono attribuite anche agli ufficiali e ai sottufficiali mantenuti addestrati su aviogetti, indicati con determinazioni semestrali dagli stati maggiori.

(c) Le misure mensili risultanti dalla presente tabella sono aumentate del 20 per cento al compimento di ciascuno dei primi quattro quadrienni di effettivo servizio aeronavigante per il personale di cui al primo comma dell'articolo 5 della presente legge. Per il restante personale di cui allo stesso articolo 5, le misure mensili risultanti dalla presente tabella sono aumentate del 10 per cento dopo il compimento di ciascuno dei primi tre quadrienni di servizio aeronavigante e del 20 per cento dopo il compimento del quarto quadriennio.

(d) L'indennità di aeronavigazione non è cumulabile con l'indennità di rischio prevista dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, e successive modificazioni, con effetto dal 1° gennaio 1973.

VIII LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 FEBBRAIO 1983

Ricordo che il rappresentante del Governo ha presentato il seguente emendamento, già approvato in linea di principio nella seduta precedente e su cui la I e la V Commissione hanno espresso parere favorevole:

Sostituire la nota c) della tabella II con la seguente:

c) Le misure mensili risultanti dalla presente tabella sono aumentate del 20 per cento al compimento di ciascuno dei primi quattro sessenni di effettivo servizio aeronavigante.

Tab. II. 5.

Passiamo alla votazione dell'emendamento del Governo tab. II. 5 e, successivamente, alla votazione dell'articolo 5 e della tabella II ad esso allegata.

Votazioni segrete.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dell'emendamento del Governo tab. II. 5.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	26
Votanti	16
Astenuti	10
Maggioranza	9
Voti favorevoli	16
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Accame, Alberini, Amodeo, Bruni, Caccia, Caiati, Cerioni, CiccioMessere, Dal Castello, Russo Ferdinando, Perrone, Rossi, Scarlato, Stegagnini, Zamberletti, Zoppi.

Si sono astenuti:

Angelini, Baldassi, Baracetti, Bernini, Boncompagni, Cerquetti, Cravedi, Lodolini, Tesi, Calaminici.

Indico la votazione segreta dell'articolo 5 e della tabella II ad esso allegata, nel testo modificato dall'emendamento testé approvato.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	25
Votanti	14
Astenuti	11
Maggioranza	8
Voti favorevoli	13
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Accame, Alberini, Amodeo, Caccia, Caiati, Cerioni, CiccioMessere, Dal Castello, Russo Ferdinando, Perrone, Scarlato, Stegagnini, Zamberletti, Zoppi.

Si sono astenuti:

Angelini, Baldassi, Baracetti, Bernini, Boncompagni, Cerquetti, Cravedi, Lodolini, Rossi, Tesi, Calaminici.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 6 ed alla tabella III ad esso allegata che sono del seguente tenore:

ART. 6.

(Indennità di volo).

Agli ufficiali e ai sottufficiali dell'aeronautica, dell'esercito e della marina facenti parte degli equipaggi fissi di volo spetta l'indennità mensile di volo nelle misure stabilite dalla colonna 1 dell'annessa tabella III.

Ai graduati di truppa dell'aeronautica, dell'esercito e della marina facenti parte degli equipaggi fissi di volo spetta l'indennità mensile di volo nella misura di lire 140.000 e di lire 70.000, cumulabili

VIII LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 FEBBRAIO 1983

con l'indennità per il servizio d'istituto di cui alla legge 23 dicembre 1970, n. 1054, e successive modificazioni, per quelli dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi di polizia.

Agli ufficiali e ai sottufficiali dell'aeronautica, dell'esercito e della marina assegnati a reparti sperimentali di volo e che vi svolgono, con carattere di continuità, effettive mansioni di sperimentatore in volo spetta l'indennità mensile di volo

nelle misure stabilite dalla colonna 2 dell'annessa tabella III.

Resta ferma nelle misure spettanti anteriormente all'entrata in vigore della presente legge e con le stesse modalità di corresponsione l'indennità mensile di volo dovuta agli ufficiali, ai sottufficiali e ai graduati e militari di truppa dell'aeronautica, dell'esercito e della marina che effettuano servizi di volo diversi da quelli indicati ai commi precedenti.

TABELLA III.

INDENNITÀ MENSILE DI VOLO

FASCE DI GRADI		Definizione percentuale delle misure iniziali dell'indennità rispetto al valore iniziale dell'indennità mensile di impiego operativo di base stabilita per la fascia I della tabella I della presente legge.	
N.	GRADI	Equipaggi fissi di volo	Sperimentatori in volo
		1	2
I	Ufficiali, aiutanti di battaglia, marescialli e sergenti maggiori con almeno 14 anni di servizio militare e gradi corrispondenti	130	150
II	Sergenti maggiori con meno di 14 anni di servizio militare, sergenti e gradi corrispondenti	110	130

Nota:

Le misure mensili risultanti dalla presente tabella sono aumentate del 10 per cento dopo il compimento di ciascuno dei primi tre quadrienni di servizio militare comunque prestato e del 20 per cento dopo il compimento del quarto quadriennio, anche se trattasi di servizio prestato anteriormente all'entrata in vigore della presente legge.

VIII LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 FEBBRAIO 1983

Ricordo che il rappresentante del Governo ha presentato il seguente emendamento, già approvato in linea di principio nella seduta precedente e su cui la I e la V Commissione hanno espresso parere favorevole:

Sostituire la nota della tabella III con la seguente:

Le misure mensili risultanti dalla presente tabella sono aumentate del 20 per cento al compimento di ciascuno dei primi quattro sessenni di servizio militare comunque prestato, anche se trattasi di servizio prestato anteriormente all'entrata in vigore della presente legge.

Tab. III. 5.

Passiamo alla votazione dell'emendamento tab. III. 5 e successivamente dell'articolo 6 e della tabella III ad esso allegata.

Votazioni segrete.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dell'emendamento del Governo tab. III. 5.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	25
Votanti	14
Astenuti	11
Maggioranza	8
Voti favorevoli	14
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Accame, Alberini, Amodeo, Caccia, Caiati, Cerioni, Ciccimessere, Russo Ferdinando, Perrone, Rossi, Scarlato, Stegagnini, Zamberletti, Zoppi.

Si sono astenuti:

Angelini, Baldassi, Baracetti, Bernini, Boncompagni, Cerquetti, Cravedi, Dal Castello, Lodolini, Tesi, Calaminici.

Indico la votazione a scrutinio segreto dell'articolo 6 e della tabella III, nel testo modificato dall'emendamento testé approvato.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione avvertendo che, ai sensi dell'articolo 46, sesto comma del regolamento, il deputato Ciccimessere, che ha avanzato la richiesta di votazione per scrutinio segreto, è considerato presente ai fini del numero legale:

Presenti	24
Votanti	12
Astenuti	11
Maggioranza	7
Voti favorevoli	12
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Accame, Alberini, Amodeo, Caccia, Caiati, Cerioni, Russo Ferdinando, Perrone, Rossi, Scarlato, Stegagnini, Zoppi.

Si sono astenuti:

Angelini, Baldassi, Baracetti, Bernini, Boncompagni, Cerquetti, Cravedi, Dal Castello, Lodolini, Tesi, Calaminici.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 7 e alla tabella IV ad esso allegata che sono del seguente tenore:

ART. 7.

(Indennità per il controllo dello spazio aereo).

Agli ufficiali e ai sottufficiali dell'aeronautica, dell'esercito e della marina, in possesso delle prescritte abilitazioni, adibiti alle operazioni di controllo dello spazio aereo, spetta, in funzione dell'effettivo svolgimento delle operazioni connesse con i gradi di abilitazione indicati nella annessa tabella IV, l'indennità speciale mensile nelle misure stabilite dalla predetta tabella.

VIII LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 FEBBRAIO 1983

TABELLA IV.

INDENNITÀ MENSILE PER IL CONTROLLO DELLO SPAZIO AEREO

Grado di abilitazione	Definizione percentuale delle misure iniziali dell'indennità rispetto al valore iniziale dell'indennità mensile di impiego operativo di base stabilita per la fascia I della tabella I della presente legge
I	125
II	140
III	175

Nota:

Le misure mensili sono aumentate del 10 per cento dopo il compimento di ciascuno dei tre quadrienni di servizio militare comunque prestato e del 20 per cento dopo il compimento del quarto quadriennio, anche se trattasi di servizio prestato anteriormente all'entrata in vigore della presente legge.

Ricordo che il rappresentante del Governo ha presentato il seguente emendamento, già approvato in linea di principio nella seduta precedente e su cui la I e la V Commissione hanno espresso parere favorevole:

Sostituire la nota della tabella IV con la seguente:

Le misure mensili risultanti dalla presente tabella sono aumentate del 20 per cento al compimento di ciascuno dei primi quattro sessenni di servizio militare comunque prestato, anche se trattasi di servizio prestato anteriormente all'entrata in vigore della presente legge.

Tab. IV. 3.

Passiamo alla votazione dell'emendamento tab. IV. 3 e, successivamente, dell'articolo 7 e della Tabella IV ad esso allegata.

Votazioni segrete.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dell'emendamento del Governo tab. IV. 3 dell'articolo 7.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	24
Votanti	13
Astenuti	11
Maggioranza	7
Voti favorevoli	13
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Accame, Alberini, Amodeo, Caccia, Caiati, Cerioni, CiccioMessere, Russo Ferdinando, Perrone, Rossi, Scarlato, Stegagnini, Zoppi.

Si sono astenuti:

Angelini, Baldassi, Baracetti, Bernini, Boncompagni, Cerquetti, Cravedi, Dal Castello, Lodolini, Tesi, Calaminici.

Indico la votazione a scrutinio segreto dell'articolo 7 e della tabella IV, nel testo modificato dall'emendamento testé approvato.

(Segue la votazione).

VIII LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 FEBBRAIO 1983

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	24
Votanti	13
Astenuti	11
Maggioranza	7
Voti favorevoli	12
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Accame, Alberini, Amodeo, Caccia, Caiati, Cerioni, Cicciolessere, Russo Ferdinando, Perrone, Rossi, Scarlato, Stegagnini, Zoppi.

Si sono astenuti:

Angelini, Baldassi, Baracetti, Bernini, Boncompagni, Cerquetti, Cravedi, Dal Castello, Lodolini, Tesi, Calaminici.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 8 che è del seguente tenore:

ART. 8.

(Indennità supplementare di marcia e prontezza operativa).

Agli ufficiali e ai sottufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica, limitatamente ai giorni di effettivo servizio collettivo, in drappelli di almeno 10 uomini compresi i militari di truppa, fuori dall'ordinaria sede di servizio, per la durata di almeno 8 ore, spetta l'indennità supplementare di marcia nella misura mensile del 180 per cento dell'indennità d'impiego operativo stabilita in relazione al grado e alla anzianità di servizio militare dall'annessa tabella I, escluse le maggiorazioni indicate alle note a) e b) della predetta tabella.

La misura di indennità di cui al comma precedente spetta agli ufficiali e ai sottufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica, fino ad un massimo di cinque giorni al mese, quando impegnati in esercitazioni collettive di prontezza operativa la cui durata complessiva com-

porti il prolungamento dell'orario di servizio di almeno quattro ore. Le esercitazioni sono determinate dai rispettivi stati maggiori in relazione alle esigenze di ciascuna forza armata.

Agli allievi delle accademie militari, agli allievi ufficiali di complemento, agli allievi sottufficiali, ai graduati e militari di truppa volontari, a ferma speciale o raffermati o in servizio continuativo dell'esercito, della marina e dell'aeronautica le indennità di cui ai commi precedenti sono corrisposte nella misura mensile di lire 90.000 e ai graduati e militari di truppa in servizio di leva delle predette forze armate nella misura mensile di lire 60.000.

Poiché a questo articolo non sono stati presentati emendamenti, passiamo direttamente alla votazione.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dell'articolo 8.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione, avvertendo che, ai sensi dell'articolo 46, sesto comma del regolamento, il deputato Cicciolessere, che ha avanzato la richiesta di votazione per scrutinio segreto, è considerato presente ai fini del numero legale:

Presenti	24
Votanti	12
Astenuti	11
Maggioranza	7
Voti favorevoli	11
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Accame, Alberini, Amodeo, Caccia, Caiati, Cerioni, Russo Ferdinando, Perrone, Rossi, Scarlato, Stegagnini, Zoppi.

Si sono astenuti:

Angelini, Baldassi, Baracetti, Bernini, Boncompagni, Cerquetti, Cravedi, Dal Castello, Lodolini, Tesi, Calaminici.

VIII LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 FEBBRAIO 1983

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 9 che è del seguente tenore:

ART. 9.

(Indennità supplementare per truppe da sbarco, per unità anfibia e per incursori subacquei).

Agli ufficiali e ai sottufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica in servizio presso unità da sbarco o anfibia, limitatamente ai giorni di effettiva partecipazione ad operazioni ed esercitazioni, spetta una indennità supplementare nella misura mensile del 60 per cento dell'indennità d'impiego operativo stabilita in relazione al grado e all'anzianità di servizio militare dalla annessa tabella I, escluse le maggiorazioni indicate alle note a) e b) della predetta tabella.

Agli ufficiali e ai sottufficiali della marina, dell'esercito e dell'aeronautica in possesso di brevetto militare di incursore o operatore subacqueo e in servizio presso reparti incursori e subacquei nonché presso centri e nuclei aerosoccorritori, spetta un'indennità supplementare mensile nella misura del 180 per cento della indennità d'impiego operativo stabilita in relazione al grado e all'anzianità di servizio militare dall'annessa tabella I, escluse le maggiorazioni indicate alle note a) e b) della predetta tabella. La stessa misura di indennità supplementare spetta anche agli ufficiali e ai sottufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica in servizio presso i predetti reparti, centri e nuclei, ma non in possesso del brevetto di incursore o di subacqueo o di aerosoccorritore, limitatamente ai giorni di effettiva partecipazione ad operazioni ed esercitazioni.

Ai graduati e militari di truppa è corrisposta l'indennità supplementare mensile nelle misure di:

lire 48.000 per i volontari e per quelli a ferma speciale o raffermati o in servizio continuativo e lire 36.000 per quelli in servizio di leva, nelle condizioni di cui al precedente primo comma;

lire 90.000 per i volontari e per quelli a ferma speciale o raffermati o in servizio continuativo e lire 60.000 per quelli in servizio di leva, nelle condizioni di cui al precedente secondo comma.

Poiché a quest'articolo non sono stati presentati emendamenti, passiamo direttamente alla votazione.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dell'articolo 9.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione, avvertendo che, ai sensi dell'articolo 46, sesto comma del regolamento, il deputato Ciccio Messere, che ha avanzato la richiesta di votazione per scrutinio segreto, è considerato presente ai fini del numero legale:

Presenti	25
Votanti	14
Astenuti	10
Maggioranza	8
Voti favorevoli	14
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Accame, Alberini, Amodeo, Belluscio, Bruni, Caccia, Caiati, Cerioni, Dal Castello, Russo Ferdinando, Rossi, Scarlato, Stegagnini, Zoppi.

Si sono astenuti:

Angelini, Baldassi, Baracetti, Bernini, Boncompagni, Cerquetti, Cravedi, Lodolini, Tesi, Calaminici.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 10 che è del seguente tenore:

ART. 10.

(Indennità supplementare di comando navale, di mancato alloggio e di fuori sede).

Agli ufficiali e sottufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica quando in

comando di singole unità o gruppi di unità navali spetta, per il periodo di percezione dell'indennità di cui al precedente articolo 4, un'indennità supplementare mensile di comando navale nella misura del 30 per cento dell'indennità di impiego operativo stabilita in relazione al grado e all'anzianità di servizio militare dall'annessa tabella I, escluse le maggiorazioni indicate alle note a) e b) della predetta tabella.

L'indennità di cui al comma precedente spetta altresì agli ufficiali e sottufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica titolari di comando che abbiano funzioni e responsabilità corrispondenti. I destinatari della predetta indennità saranno determinati, su proposta del capo di stato maggiore della difesa, con decreto del Ministro della difesa da emanare di concerto con il Ministro del tesoro.

Agli ufficiali e sottufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica, imbarcati su navi in armamento o in riserva quando non possono alloggiare a bordo della propria unità, limitatamente alle giornate in cui debbano prendere alloggio a terra non fornito dall'amministrazione, spetta un'indennità supplementare di mancato alloggio nella misura mensile del 70 per cento dell'indennità d'impiego operativo stabilita in relazione al grado e all'anzianità di servizio militare dall'annessa tabella I, escluse le maggiorazioni indicate alle note a) e b) della predetta tabella; tale indennità è dovuta anche agli ufficiali e sottufficiali imbarcati su navi in allestimento, quando non possano alloggiare a bordo della nave appoggio, e agli ufficiali e sottufficiali imbarcati su navi in armamento quando non possono raggiungere il bordo perché la nave è in crociera, sempre che non spetti l'indennità di missione.

Agli ufficiali e ai sottufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica imbarcati su navi in armamento e in allestimento è corrisposta nei giorni di navigazione, purché di durata non inferiore a 8 ore continuative, l'indennità supplementare di fuori sede nella misura mensile del 180 per cento dell'indennità di impie-

go operativo stabilita in relazione al grado e all'anzianità di servizio militare dall'annessa tabella I, escluse le maggiorazioni indicate alle note a) e b) della predetta tabella. Tale indennità è corrisposta altresì nei giorni di sosta quando la nave si trovi fuori dalla sede di assegnazione, per un massimo di 60 giorni consecutivi a decorrere dall'ultima navigazione effettuata.

L'indennità di cui al comma precedente è corrisposta, con le stesse limitazioni e modalità, nella misura mensile di lire 90.000 ai graduati e militari di truppa volontari, a ferma speciale o raffermati dell'esercito, della marina e dell'aeronautica e di lire 60.000 ai graduati e militari di truppa in servizio di leva nelle predette forze armate.

Poiché a questo articolo non sono stati presentati emendamenti, passiamo direttamente alla votazione.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dell'articolo 10.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione, avvertendo che, ai sensi dell'articolo 46, sesto comma del regolamento, il deputato Ciccio Messere che ha avanzato la richiesta di votazione per scrutinio segreto, è considerato presente ai fini del numero legale:

Presenti	25
Votanti	14
Astenuti	10
Maggioranza	8
Voti favorevoli	14
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Accame, Alberini, Amodeo, Belluscio, Bruni, Caccia, Caiati, Cerioni, Dal Castello, Perrone, Rossi, Scarlato, Stegagnini, Zoppi.

VIII LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 FEBBRAIO 1983

Si sono astenuti:

Angelini, Baldassi, Baracetti, Bernini, Boncompagni, Cerquetti, Cravedi, Lodolini, Tesi, Calaminici.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 11 che è del seguente tenore:

ART. 11.

(Indennità supplementari per servizio idrografico e per particolari incarichi espletati a bordo delle unità navali).

Agli ufficiali e ai sottufficiali della marina, dell'esercito e dell'aeronautica imbarcati su unità navali impegnate nelle campagne idrografiche, cablografiche e per il servizio dei fari, fanali e segnalazioni marittime spetta, limitatamente alle sole giornate di effettivo svolgimento di tale attività, un'indennità supplementare nella misura mensile del 36 per cento dell'indennità di impiego operativo di base stabilita per la fascia I della tabella I annessa alla presente legge, escluse le maggiorazioni indicate alle note *a)* e *b)* dalla predetta tabella. Ai graduati e militari di truppa della marina, dell'esercito e dell'Aeronautica la predetta indennità è corrisposta, con le stesse modalità e limitazioni, nella misura mensile di lire 24.000.

Al seguente personale distaccato da bordo per lavori idrografici sulle imbarcazioni o a terra, in aumento alle indennità di cui al primo comma del presente articolo, è corrisposta un'ulteriore indennità nelle corrispondenti misure mensili:

marescialli e gradi corrispondenti: lire 24.000;

sergenti maggiori, sergenti, graduati e militari di truppa: lire 18.000.

Le indennità di cui ai precedenti commi sono dovute al personale civile dell'Istituto idrografico della marina militare imbarcato.

Agli effetti della corresponsione delle indennità di cui ai precedenti commi, la campagna idrografica si inizia dal giorno in cui la nave arriva nel luogo dell'opera-

zione e ha termine il giorno in cui dal comando di bordo, con apposito ordine del giorno, sono dichiarati chiusi i lavori idrografici.

Ai graduati e militari di truppa della marina, dell'esercito e dell'aeronautica imbarcati su navi in armamento o in riserva, quando addetti ai servizi di sicurezza dei reparti di volo e ai servizi radiotelegrafici spetta un'indennità supplementare nella misura mensile di lire 12.000.

Al personale imbarcato addetto alla panificazione, ai servizi igienici e alle mense e cucine spetta un'indennità supplementare nella misura mensile di lire 24.000.

Le indennità di cui ai commi precedenti, nelle misure giornaliere pari a un trentesimo di quelle indicate, sono dovute limitatamente alle giornate di effettiva presenza a bordo, escluse quelle di degenza nelle infermerie di bordo.

Un terzo della misura di indennità di cui al primo comma del presente articolo spetta al personale militare e civile dell'Istituto geografico militare, dell'Istituto idrografico della marina e del Centro informazioni geotopografiche aeronautiche quando impegnato in campagne geotopografiche. L'indennità, non cumulabile con quella di cui al precedente primo comma, è dovuta per le sole giornate di effettivo svolgimento delle campagne geotopografiche. A tal fine, la campagna geotopografica si considera iniziata il giorno in cui il personale arriva sul luogo delle operazioni e ha termine il giorno in cui, con apposito ordine del giorno, sono dichiarati chiusi i lavori geotopografici.

Poiché a questo articolo non sono stati presentati emendamenti, passiamo direttamente alla votazione.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sull'articolo 11 del disegno di legge.

(Segue la votazione).

VIII LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 FEBBRAIO 1983

Comunico il risultato della votazione, avvertendo che ai sensi dell'articolo 46, sesto comma del regolamento, il deputato Ciccio Messere, che ha avanzato la richiesta di votazione per scrutinio segreto, è considerato presente ai fini del computo del numero legale:

Presenti	25
Votanti	14
Astenuti	10
Maggioranza	8
Voti favorevoli	14
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Accame, Alberini, Amodeo, Belluscio, Bruni, Caccia, Caiati, Cerioni, Dal Castello, Perrone, Rossi, Scarlato, Stegagnini, Zoppi.

Si sono astenuti:

Angelini, Baldassi, Baracetti, Bernini, Boncompagni, Cerquetti, Cravedi, Lodolini, Tesi, Calaminici.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 12 che è del seguente tenore:

ART. 12.

(Trattamento tavola alle mense di bordo).

Restano invariate le misure e le norme di corresponsione del trattamento tavola alle mense di bordo previste dalla legge 27 maggio 1970, n. 365.

Poiché a questo articolo non sono stati presentati emendamenti, passiamo direttamente alla votazione.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dell'articolo 12 del disegno di legge.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione, avvertendo che, ai sensi dell'articolo 46 sesto comma del regolamento, il deputato Ciccio Messere, che ha avanzato la richiesta di votazione per scrutinio segreto, è considerato presente ai fini del computo del numero legale:

Presenti	25
Votanti	13
Astenuti	11
Maggioranza	7
Voti favorevoli	13
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Accame, Alberini, Amodeo, Belluscio, Bruni, Caccia, Caiati, Dal Castello, Perrone, Rossi, Scarlato, Stegagnini, Zoppi.

Si sono astenuti:

Angelini, Baldassi, Baracetti, Bernini, Boncompagni, Cerioni, Cerquetti, Cravedi, Lodolini, Tesi, Calaminici.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 13 ed all'annessa tabella V, che sono del seguente tenore:

ART. 13.

(Indennità supplementari per pronto intervento aereo, per piloti collaudatori-sperimentatori, per piloti istruttori di volo o di specialità e compensi di collaudo).

Agli ufficiali e sottufficiali dei ruoli naviganti dell'aeronautica e agli ufficiali e sottufficiali dell'esercito e della marina in possesso di brevetto militare di pilota, in servizio come piloti di linea presso i gruppi, le squadriglie e gli altri reparti di volo mantenuti in stato costante di pronto intervento, che siano in possesso di specifica qualifica per l'impiego di velivoli a pieno carico operativo e in qualsiasi condizione meteorologica, spetta l'indennità supplementare nelle misure mensili risultanti dall'annessa tabella V.

VIII LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 FEBBRAIO 1983

L'indennità prevista per i piloti dei reparti da caccia spetta agli ufficiali e sottufficiali dell'aeronautica, dell'esercito e della marina, impiegati a bordo di aviogetti supersonici biposto da combattimento con funzioni di operatore di sistema, in possesso di apposita qualifica e nelle condizioni di impiego sopra indicate.

Agli ufficiali e ai sottufficiali dell'aeronautica, dell'esercito e della marina facenti parte degli equipaggi fissi di volo, in possesso di apposite qualifiche e nelle condizioni di impiego indicate al primo comma del presente articolo, spetta l'indennità supplementare nella misura mensile risultante dall'annessa tabella V. Nelle predette condizioni d'impiego, la stessa indennità spetta agli ufficiali e ai sottufficiali dell'aeronautica, dell'esercito e della marina assegnati a reparti sperimentali di volo e che vi svolgano, con carattere di continuità, effettive mansioni di sperimentatore in volo.

Agli ufficiali e sottufficiali dell'aeronautica, dell'esercito e della marina assegnati a reparti sperimentali di volo, che vi svolgono con carattere di continuità effettive mansioni di pilota collaudatore-sperimentatore, spetta l'indennità supplementare nella misura mensile risultante dalla annessa tabella V.

Agli ufficiali e sottufficiali dell'aeronautica, dell'esercito e della marina nominati con decreto ministeriale istruttori di volo o di specialità è dovuta, nei periodi di effettivo esercizio delle funzioni di istruttore di volo o di specialità, l'indennità supplementare nella misura mensile risultante dall'annessa tabella V.

Le indennità supplementari indicate nei precedenti commi del presente articolo non sono cumulabili tra loro.

Al personale militare dell'aeronautica, dell'esercito e della marina, in caso di collaudo in volo di aeromobili di produzione o che abbiano subito grandi riparazioni, revisioni generali o lavori di trasformazione quando il collaudo non sia stato effettuato dalla stessa ditta o ente che ha eseguito i lavori, è corrisposto un compenso, per ogni collaudo, cumulabile con le indennità previste dalla presente legge, in misura pari al 12 per cento della misura mensile dell'indennità d'impiego operativo stabilita per la fascia I di cui all'annessa tabella I escluse le maggiorazioni indicate alle note a) e b) della tabella stessa.

Il compenso di cui al comma precedente non può superare mensilmente, per ciascun dipendente militare, la somma corrispondente a tre collaudi.

TABELLA V.

**INDENNITÀ SUPPLEMENTARI PER PRONTO INTERVENTO
AEREO, PER PILOTI COLLAUDATORI-SPERIMENTATORI, PER
PILOTI ISTRUTTORI DI VOLO E DI SPECIALITÀ**

Definizione percentuale delle misure delle indennità rispetto al valore iniziale dell'indennità mensile di impiego operativo di base stabilita per la fascia I della tabella I della presente legge.

Indennità	Definizione percentuale
Pronto intervento aereo	
{ Piloti e operatori di sistema re- partiti da caccia	145
{ Piloti altri reparti	85
{ Equipaggi fissi di volo	75
Piloti collaudatori-sperimentatori	230
Piloti istruttori di volo o di specialità	200

VIII LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 FEBBRAIO 1983

Poiché non sono stati presentati emendamenti, passiamo direttamente alla votazione.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dell'articolo 13 e dell'annessa tabella V.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione, avvertendo che, ai sensi dell'articolo 46, sesto comma del regolamento, il deputato Ciccio Messere, che ha avanzato la richiesta di votazione per scrutinio segreto, è considerato presente ai fini del computo del numero legale:

Presenti	24
Votanti	14
Astenuti	9
Maggioranza	8
Voti favorevoli	13
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Alberini, Amodeo, Angelini, Belluscio, Bruni, Caccia, Caiati, Cerioni, Dal Castello, Perrone, Rossi, Scarlato, Stegagnini, Zoppi.

Si sono astenuti:

Baldassi, Baracetti, Bernini, Boncompagni, Cerquetti, Cravedi, Lodolini, Tesi, Calaminici.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 14 che è del seguente tenore:

ART. 14.

(Indennità per allievi piloti, per allievi navigatori, per ufficiali allievi osservatori, per allievi paracadutisti).

Al personale militare dell'esercito, della marina e dell'aeronautica che frequenta corsi di pilotaggio l'indennità di pilotag-

gio di cui al primo comma dell'articolo 7 della legge 27 maggio 1970, n. 365, è corrisposta nelle seguenti misure mensili:

ufficiali e sottufficiali, 60 per cento dell'indennità di impiego operativo stabilita per la fascia I dell'annessa tabella I, escluse le maggiorazioni indicate alle note a) e b) della predetta tabella;

allievi delle accademie militari, allievi ufficiali di complemento e allievi sottufficiali, lire 115.000.

Le misure di indennità di cui al comma precedente competono anche al personale dell'esercito, della marina e dell'aeronautica che frequenta corsi di navigatore per il conseguimento del relativo brevetto.

Agli ufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica che frequentano corsi di osservazione aerea spetta l'indennità di volo nella misura mensile del 30 per cento dell'indennità di impiego operativo stabilita per la fascia I dell'annessa tabella I, escluse le maggiorazioni indicate alle note a) e b) della predetta tabella.

Al personale militare dell'esercito, della marina e dell'aeronautica allievo delle scuole paracadutisti, durante il corso di addestramento, spetta un'indennità nelle seguenti misure mensili:

ufficiali e sottufficiali, 30 per cento dell'indennità d'impiego operativo stabilita per la fascia I dell'annessa tabella I, escluse le maggiorazioni indicate alle note a) e b) della predetta tabella;

graduati e militari di truppa, lire 50.000.

Poiché anche a questo articolo non sono stati presentati emendamenti, passiamo alla votazione.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dell'articolo 14, di cui ho dato lettura.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione, avvertendo che, ai sensi dell'articolo 46,

sesto comma del regolamento, il deputato Ciccio Messere, che ha avanzato la richiesta di votazione per scrutinio segreto, è considerato presente ai fini del computo del numero legale:

Presenti	24
Votanti	13
Astenuti	10
Maggioranza	7
Voti favorevoli	13
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Accame, Alberini, Amodeo, Belluscio, Bruni, Caccia, Caiati, Cerioni, Dal Castello, Rossi Alberto, Scarlato, Stegagnini, Zoppi.

Si sono astenuti:

Angelini, Baldassi, Baracetti, Bernini, Boncompagni, Cerquetti, Cravedi, Lodolini, Tesi, Calaminici.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 15 che è del seguente tenore:

ART. 15.

(Indennità di volo oraria).

Al personale non avente diritto ad indennità fissa mensile di aeronavigazione, di pilotaggio o di volo, che compia nell'interesse del servizio voli comandati, spetta, per ogni ora o frazione di ora di volo, un'indennità pari al 2 per cento della misura della indennità mensile di impiego operativo stabilita per la fascia I dell'annessa tabella I, escluse le maggiorazioni indicate alle note a) e b) della predetta tabella.

L'indennità di cui al comma precedente non può superare mensilmente, per ciascun dipendente, la somma corrispondente a 10 ore di volo.

Poiché non sono stati presentati emendamenti, passiamo alla votazione.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dell'articolo 15.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione, avvertendo che, ai sensi dell'articolo 46, sesto comma, del regolamento, il deputato Ciccio Messere, che ha avanzato la richiesta di votazione per scrutinio segreto, è considerato presente ai fini del computo del numero legale:

Presenti	24
Votanti	13
Astenuti	10
Maggioranza	7
Voti favorevoli	12
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Accame, Alberini, Amodeo, Belluscio, Bruni, Caccia, Caiati, Cerioni, Dal Castello, Rossi, Scarlato, Stegagnini, Zoppi.

Si sono astenuti:

Angelini, Baldassi, Baracetti, Bernini, Boncompagni, Cerquetti, Cravedi, Lodolini, Tesi, Calaminici.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 16 che è del seguente tenore:

ART. 16.

(Indennità supplementare per servizio presso poligoni permanenti, installazioni e infrastrutture militari, stazioni radio e radar con compiti tecnico-operativi militari di carattere speciale).

Il Ministro della difesa, su proposta del capo di stato maggiore della difesa, con decreto da emanare di concerto con il Ministro del tesoro, può attribuire una indennità di impiego operativo supplementare, nella misura massima mensile del 100 per cento dell'indennità di impiego

VIII LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 FEBBRAIO 1983

operativo stabilita in relazione al grado e all'anzianità di servizio militare dall'annessa tabella I, escluse le maggiorazioni indicate alle note a) e b) della predetta tabella, agli ufficiali e ai sottufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica che prestano servizio in via continuativa presso:

poligoni permanenti dislocati a Capo Teulada ed a Perdasdefogu;

stazioni radio e radar con compiti tecnico-operativi militari di carattere speciale, dislocate sul territorio nazionale in località non collegate da regolari servizi di trasporto pubblico collettivo nonché altre installazioni e infrastrutture militari analogamente dislocate o in particolari condizioni ambientali.

Ai graduati e ai militari di truppa volontari, a ferma speciale o riaffermati, in servizio presso poligoni, stazioni, installazioni e infrastrutture militari designate nel decreto di cui al comma precedente, può essere attribuita un'indennità supplementare nella misura massima mensile di lire 70.000.

Poiché non sono stati presentati emendamenti, passiamo alla votazione a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dell'articolo 16.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione avvertendo che, ai sensi dell'articolo 46, sesto comma, del regolamento, il deputato Ciccio Messere, che ha avanzato la richiesta di votazione per scrutinio segreto, è considerato presente ai fini del computo del numero legale:

Presenti	25
Votanti	14
Astenuti	10
Maggioranza	8
Voti favorevoli	14
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Accame, Alberini, Amodeo, Belluscio, Bruni, Caccia, Caiati, Cerioni, Dal Castello, Perrone, Rossi, Scarlato, Stegagnini, Zoppi.

Si sono astenuti:

Angelini, Baldassi, Baracetti, Bernini, Boncompagni, Cerquetti, Cravedi, Lodolini, Tesi, Calaminici.

Si riprende la discussione.

ROBERTO CICCIO MESSERE. Ritiro la mia richiesta di votazione a scrutinio segreto sui restanti subemendamenti, emendamenti ed articoli del provvedimento ad eccezione di quella concernente il subemendamento 0. 23. 3. 1.

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 17 che, non essendo stati ad esso presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione, dopo averne dato lettura:

ART. 17.

(Norme di corresponsione e cumulabilità delle indennità).

Le indennità previste dai precedenti articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7, salvo il diritto di opzione per il trattamento più favorevole e le eccezioni stabilite dalla presente legge, non sono cumulabili fra loro. Le stesse indennità e le indennità di cui ai commi primo e secondo dell'articolo 9 della presente legge non sono cumulabili con le indennità per servizio d'istituto di cui alla legge 23 dicembre 1970, n. 1054, e successive modificazioni, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 1 della legge 5 agosto 1978, n. 505.

Tuttavia, il personale che si trovi in condizioni di aver diritto ad una delle indennità di cui ai precedenti articoli 2, 3, 4 e 7 e sia già provvisto di indennità di aeronavigazione o di volo conserva il trattamento in godimento. Qualora la misura di tale trattamento sia inferiore

a quella dell'indennità di cui ai citati articoli 2, 3, 4 e 7, queste ultime indennità sono corrisposte per la differenza.

Ai piloti e agli specialisti che svolgono attività aeronavigante o di volo con aeromobili imbarcati sono corrisposte, in deroga al divieto di cumulo stabilito dal precedente primo comma, le indennità di aeronavigazione o di volo e l'indennità d'imbarco, delle quali la più favorevole in misura intera e l'altra in misura ridotta al 25 per cento. Le indennità supplementari di cui ai precedenti articoli 9, 10 e 11, salvo l'indennità supplementare di comando navale, non sono suscettibili degli aumenti percentuali previsti dall'articolo 5 del regolamento sugli assegni d'imbarco approvato con regio decreto 15 luglio 1938, n. 1156, e successive modificazioni.

Ai piloti, agli specialisti e ai paracadutisti che svolgono attività aeronavigante, di volo o di paracadutismo presso comandi, grandi unità, reparti e supporti delle truppe alpine delle armi e dei servizi sono corrisposte in deroga al divieto di cumulo stabilito al precedente primo comma le indennità di aeronavigazione e di volo e la indennità di cui al secondo comma del precedente articolo 3, delle quali la più favorevole in misura intera e l'altra ridotta all'8 per cento.

Le indennità indicate al primo comma del presente articolo sono cumulabili con quelle di cui all'articolo 21 della legge 27 maggio 1970, n. 365.

L'indennità d'impiego operativo di cui all'articolo 2 della presente legge spettante agli ufficiali e sottufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica è sospesa o ridotta solo nel caso di sospensione o riduzione dello stipendio e delle stesse misure di riduzione previste per quest'ultimo.

Nel primo comma dell'articolo 5 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 808, le parole: « è sospesa salvo il disposto del successivo articolo 8 », sono sostituite dalle altre: « è sospesa o ridotta, nelle stesse misure di riduzione previste per lo stipendio, salvo il disposto del successivo articolo 8 ».

Le indennità di cui agli articoli 3, 4, 7 e 14, nonché tutte quelle supplementari previste ai precedenti articoli, fermo comunque il diritto all'indennità di cui all'articolo 2 della presente legge, non sono corrisposte al personale in licenza straordinaria, al personale assente dal reparto; dalla nave o dal servizio per infermità quando questa si protragga oltre il quindicesimo giorno e, salvo il disposto del precedente articolo 14, al personale che, fruendo del trattamento economico di missione con percezione della relativa diaria, frequenta corsi presso le accademie, le scuole e gli istituti di forza armata o interforze, nonché presso le università o all'estero.

L'indennità di cui al secondo comma dell'articolo 8 non è cumulabile con le indennità di cui agli articoli 8, primo comma, 9, secondo comma, 10, quarto comma, e 13 della presente legge.

Salvo quanto disposto dalla presente legge, le indennità di imbarco, di aeronavigazione, di volo o di pilotaggio vengono corrisposte con le modalità previste rispettivamente dal regolamento sugli assegni di imbarco approvato con regio decreto 15 luglio 1938, n. 1156, e successive modificazioni e dal regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 808, e successive modificazioni.

Le misure giornaliere delle indennità stabilite dalla presente legge, nei casi in cui occorra determinarle, sono pari ad un trentesimo di quelle mensili.

Le disposizioni della presente legge concernenti le indennità di aeronavigazione, di voto, di pilotaggio e relative indennità supplementari valgono anche, in quanto applicabili per gli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa dei reparti di volo del Corpo della guardia di finanza e per il personale dei reparti di volo della polizia di Stato in possesso del brevetto militare di pilota, osservatore o specialista o facenti parte di equipaggi fissi di volo o che frequentano corsi di pilotaggio, di osservazione aerea o di paracadutismo.

(È approvato).

VIII LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 FEBBRAIO 1983

Passiamo all'articolo 18 ed alla tabella VI ad esso allegata che è del seguente tenore:

ART. 18.
(Effetti pensionistici).

L'indennità di impiego operativo di base di cui al precedente articolo 2 della presente legge, comprensiva delle maggiorazioni di cui alla nota a) dell'annessa tabella I, è pensionabile senza la limitazione prevista dal primo comma dell'articolo 147 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

Per i periodi trascorsi, anche anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, nelle condizioni di impiego di cui ai precedenti articoli 3, reparti di campagna, 4, imbarco, e 7, controllo dello spazio aereo, l'importo risultante dall'applicazione del comma precedente è maggiorato, per ogni anno di servizio effettivo prestato con percezione delle relative in-

dennità e per un periodo massimo complessivo di 20 anni, secondo le percentuali indicate nell'annessa tabella VI.

Qualora i predetti periodi risultino superiori al massimo di 20 anni computabili, si dovrà tener conto delle indennità più favorevoli percepite nel tempo dagli interessati.

Per il personale che si sia trovato ad operare nelle condizioni di impiego di cui all'articolo 17 della presente legge, la percentuale dell'indennità meno favorevole è pensionabile in proporzione agli anni di servizio prestato nelle predette condizioni.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo si tiene conto dell'anzianità di servizio utile ai fini pensionistici che il personale ha maturato all'atto della cessazione dal servizio.

Le indennità di cui ai precedenti articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7, sono interamente computabili nella tredicesima mensilità.

TABELLA VI.

PENSIONABILITA DELLE INDENNITA OPERATIVE

INDENNITA	Aumento percentuale dell'importo pensionabile dell'indennità di impiego operativo di base per ogni anno di servizio prestato con percezione delle indennità sottoindicate.
Impiego operativo per reparti di campagna	0,75
Impiego operativo per reparti delle truppe alpine	1,25
Di imbarco:	
per mezzi di superficie	2,90
per sommergibili	6
Per controllo dello spazio aereo:	
I grado di abilitazione	1,25
II grado di abilitazione	2
III grado di abilitazione	3,75

Nota:

Ai fini dell'attribuzione delle maggiorazioni percentuali di cui sopra sono considerati validi anche i precedenti periodi computati per la corresponsione delle indennità e dei relativi aumenti triennali di cui alla Tabella VIII, annessa alla legge 27 maggio 1970, n. 365.

VIII LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 FEBBRAIO 1983

Ricordo che il relatore, onorevole Caccia, conformemente al parere espresso alla V Commissione bilancio, ha presentato, in apertura di seduta, il seguente emendamento:

Sostituire alla tabella VI la cifra: 2,90 con la seguente: 3,5.

Tab. VI. 1.

Passiamo ai voti.

Pongo in votazione l'emendamento del relatore Caccia tab. VI. 1.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 18 e la tabella VI ad esso allegata, nel testo risultante dall'approvazione dell'emendamento presentato dal relatore Caccia in adesione al parere espresso dalla V Commissione bilancio.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 19 che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione, dopo averne dato lettura:

ART. 19.

(Pensionabilità delle indennità di aeronavigazione e di volo).

L'articolo 59 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni, è sostituito con il seguente:

« Per gli ufficiali, i sottufficiali e i militari di truppa dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, ruolo servizi (ex naviganti e operatori di sistema) e ruolo specialisti, per quelli del genio aeronautico ruolo ingegneri e ruolo assistenti tecnici e per quelli del Corpo sanitario aeronautico che abbiano percepito le indennità di aeronavigazione o di volo la pensione normale e l'indennità per una volta tanto sono aumentate di una aliquota corrispondente a tanti ventottesimi dei nove decimi

delle indennità di aeronavigazione o di volo percepite, calcolate ad anno, per quanti sono gli anni di servizio effettivo prestati con percezione di dette indennità e con il massimo di venti ventottesimi, per i primi anni di servizio di aeronavigazione e di volo.

La pensione normale di cui sopra è altresì aumentata di una ulteriore aliquota pari all'1,30 per cento delle indennità di aeronavigazione o di volo spettanti in servizio fino ad un massimo dell'80 per cento delle indennità stesse, per ogni anno di servizio di aeronavigazione o di volo successivo ai venti di cui al precedente comma.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo si tiene conto del grado rivestito e dell'anzianità di servizio aeronavigante o di volo maturata dall'interessato all'atto della cessazione dal servizio. Il calcolo delle aliquote pensionabili delle indennità di aeronavigazione e di volo, di cui ai precedenti primo e secondo comma, è effettuato separatamente per ciascun periodo di impiego sui vari tipi di velivoli, tenendo conto della durata di ciascuno di tali periodi e sulla base delle corrispondenti indennità nelle misure vigenti all'atto della cessazione dal servizio.

Per i periodi di servizio superiori al massimo pensionabile si tiene conto delle misure più favorevoli percepite, nel tempo, dagli interessati.

Per i periodi anteriori al 1° luglio 1970 l'attività di volo svolta sui velivoli da caccia è assimilata a quella svolta sugli aviogetti ».

(È approvato).

Passiamo all'articolo 20, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione, dopo averne dato lettura:

ART. 20.

(Norme particolari in materia di pensionabilità delle indennità operative).

Per la determinazione dell'aliquota di pensionabilità di cui al primo comma del

precedente articolo 18 non si tiene conto dei periodi di servizio prestati con percezione delle indennità di cui agli articoli 5 e 6, commi primo e terzo, della presente legge.

Qualora, per effetto dell'applicazione della norma di cui al precedente comma, gli anni di servizio utile per la determinazione della quota pensionabile prevista dal predetto articolo 18 risultino inferiori a venti, la quota suddetta è determinata mediante l'attribuzione di tanti ventesimi della misura percentuale corrispondente all'anzianità di venti anni, quanti sono gli anni di servizio utile maturati.

La quota in pensione del trattamento accessorio, risultante dal cumulo della quota maturata delle indennità di aeronavigazione o di volo e della quota in pensione risultante dall'applicazione dei commi primo, secondo e quarto del precedente articolo 18, non può superare l'importo dell'80 per cento rispettivamente dell'indennità di cui agli articoli 5 e 6, primo e terzo comma, della presente legge.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 21 che è del seguente tenore:

ART. 21.

(Ritenute in conto entrate Tesoro).

La ritenuta in conto entrate Tesoro fissata dall'articolo 13 della legge 29 aprile 1976, n. 177, si applica, durante il periodo di percezione, per la quota pensionabile, alle indennità di cui ai precedenti articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7.

La ritenuta in conto entrate Tesoro prevista dall'articolo 141 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, si applica sull'ammontare complessivo della pensione e della tredicesima mensilità, esclusa la parte pensionata delle indennità di cui agli articoli 18 e 19 della presente legge.

Ricordo che il rappresentante del Governo ha presentato il seguente emendamento, già approvato in linea di principio nella seduta precedente e su cui la I e la V Commissione hanno espresso parere favorevole:

Dopo il primo comma dell'articolo 21 aggiungere il seguente:

La ritenuta in conto entrate Tesoro prevista dall'articolo 141 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, si applica sull'ammontare complessivo della pensione e della tredicesima mensilità, esclusa la parte pensionata delle indennità di cui agli articoli 18 e 19 della presente legge.

21. 3.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 21, nel testo risultante dall'approvazione dell'emendamento testé votato.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 22 che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 22.

(Norme abrogate).

Gli articoli da 1 a 16 della legge 5 maggio 1976, n. 187, sono abrogati e sostituiti dai primi 17 articoli della presente legge; sono altresì abrogati gli articoli 146, 148 e 151 della legge 11 luglio 1980, n. 312, il terzo comma dell'articolo 19 della legge 27 maggio 1970, n. 365, e l'articolo 22 del regolamento sugli assegni di imbarco approvato con regio decreto 15 luglio 1938, n. 1156, e successive modificazioni. È altresì abrogata ogni altra norma in contrasto o incompatibile con la presente legge.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 23 che è del seguente tenore:

ART. 23.
(Decorrenza).

Salve le limitazioni di cui alla nota c) dell'annessa tabella I relative alle modalità di corresponsione delle nuove misure delle indennità e dei compensi, i benefici previsti dalla presente legge decorrono dal 1° gennaio 1982. Ai soli fini del trattamento di quiescenza, non si tiene conto di quanto previsto dalla nota c) dell'annessa tabella I.

Per le indennità di cui agli articoli 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15 e 16 l'importo derivante dalla differenza tra le misure previste dalla presente legge e quelle in vigore al 31 dicembre 1981 è corrisposto per il 15 per cento a partire dal 1° gennaio 1982, per il 50 per cento dal 1° luglio 1982 e per l'intero dal 1° gennaio 1983.

Ricordo che il Governo ha presentato nella seduta precedente il seguente emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 23, su cui la I e la V Commissione si sono espresse favorevolmente:

Sostituire l'articolo 23 con il seguente:

Ai soli fini del trattamento di quiescenza i benefici della presente legge decorrono dal 1° gennaio 1982.

23. 3.

Faccio altresì presente che il deputato Caiati ha presentato, anche a nome dei deputati Alberini e Baracetti, il seguente subemendamento all'emendamento del Governo 23. 3, che è stato approvato in linea di principio nella seduta precedente e su cui la I e la V Commissione hanno espresso parere favorevole:

Dopo la data: 1° gennaio 1982 aggiungere la seguente frase:

Le indennità ed i compensi previsti dalla presente legge decorrono dal 1° gennaio 1983.

O. 23. 3. 1.

ROBERTO CICCIOMESSERE. Ribadisco la richiesta di votazione a scrutinio segreto su questo subemendamento. Con questo emendamento, approvato nel chiuso della Commissione nel momento in cui l'unica opposizione era stata espulsa con la forza, si è aumentato di cento miliardi lo stanziamento necessario per « coprire » questa legge. È stato un gesto di irresponsabilità in relazione alla situazione generale ed alla conflittualità esistente nel paese.

Tutti voi avrete letto le cronache delle assemblee operaie di questi giorni. Il *Manifesto* scrive che in una assemblea alla FATME un operaio ha denunciato quello che inutilmente nel chiuso di questa Commissione anche noi avevamo denunciato, nella indifferenza di tutte le forze politiche della maggioranza e della opposizione. Mentre la scala mobile viene raffreddata, con il noto accordo tra Confindustria, Governo e sindacati, ai militari vengono concesse molte centinaia di migliaia di lire.

Questo emendamento, dunque, è una vera follia poiché prevede un incremento della spesa di cento miliardi per il 1983.

Ribadisco la mia richiesta di scrutinio segreto su questo subemendamento, auspicando che i colleghi, alla luce di queste considerazioni, possano votare contro.

PIETRO ZOPPI. Voterò contro questo subemendamento poiché sono favorevole alla decorrenza dal 1° gennaio 1982.

ARNALDO BARACETTI. Il gruppo comunista considera che i militari, quali cittadini della Repubblica, abbiano gli stessi diritti di tutti i dipendenti statali, e quindi — come le forze di polizia — devono avere le indennità di istituto. Naturalmente abbiamo chiesto che, d'intesa con i ministri della difesa, del tesoro e della funzione pubblica, venga valutato meglio tutto questo delicato comparto con particolare riferimento della contrattazione triennale del pubblico impiego.

Pertanto voteremo a favore dell'emendamento che abbiamo presentato che, ri-

spetto all'emendamento del Governo che non solo toglieva gli aumenti per il 1982 ma prevedeva l'inizio di questo aggiornamento dal 1° maggio di quest'anno, fa decorrere quanto in oggetto dal 1° gennaio 1983.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione del subemendamento 0. 23. 3. 1 dell'onorevole Caiati.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del subemendamento 0. 23. 3. 1 dell'onorevole Caiati.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	27
Votanti	26
Astenuti	1
Maggioranza	14
Voti favorevoli	23
Voti contrari	3

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Accame, Alberini, Amodeo, Angelini, Baldassi, Baracetti, Belluscio, Bernini, Boncompagni, Bruni, Caccia, Caiati, Cerioni, Cerquetti, Cicciolessere, Corvisieri, Cravedi, Dal Castello, Lodolini, Milani, Perrone, Rossi, Scarlato, Stegagnini, Tesi, Zoppi.

Si è astenuto:

Calaminici.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento del Governo 23. 3, interamente sostitutivo dell'articolo 23.

Poiché nessuno chiede la parola su tale emendamento, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 24. Ne do lettura:

ART. 24.

(Copertura finanziaria).

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno finanziario 1982, valutato in 90 miliardi di lire, si provvede a valere sul maggiore gettito derivante dall'applicazione della legge 4 novembre 1981, n. 626.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.

Ricordo che il relatore Caccia ha presentato, in apertura di seduta, il seguente emendamento, che recepisce il parere espresso dalla V Commissione bilancio:

Sostituire l'articolo 24 con il seguente:

L'onere derivante dall'attuazione della presente legge è valutato in 284 miliardi in ragione d'anno.

All'onere di 284 miliardi derivante dall'attuazione della presente legge per il 1983 si provvede quanto a lire 180 miliardi mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6863 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo esercizio e quanto a lire 104 miliardi mediante riduzione dei capitoli 2501, 2503, 4001, 4011, 4031 e 4051 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per il 1983, rispettivamente di lire 18 miliardi (capitolo 2501), lire 18 miliardi (capitolo 2502), lire 10 miliardi (capitolo 4001), lire 25 miliardi (capitolo 4011), lire 25 miliardi (capitolo 4031), lire 8 miliardi (capitolo 4051).

24. 2.

L'onorevole Cicciolessere ha presentato i seguenti subemendamenti all'emendamento del relatore Caccia:

Sopprimere le parole: Quanto a lire 180 miliardi mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6863 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo esercizio e quanto a lire 104 miliardi.

VIII LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 FEBBRAIO 1983

Consequentemente modificare le cifre:

25 miliardi (capitolo 4011);
25 miliardi (capitolo 4031);
25 miliardi (capitolo 4051),

con le seguenti:

85 miliardi (capitolo 4011);
85 miliardi (capitolo 4031);
68 miliardi (capitolo 4051).
0. 24. 2. 4.

Sopprimere le parole: nn. 2501, 2502 e rispettivamente di lire 18 miliardi (capitolo 2501), lire 18 miliardi (capitolo 2502).

Consequentemente modificare le cifre:

25 miliardi (capitolo 4011);
25 miliardi (capitolo 4031),

con le seguenti:

43 miliardi (capitolo 4011);
43 miliardi (capitolo 4031).
0. 24. 2. 5.

ROBERTO CICCIOMESSERE. Preannuncio il mio voto favorevole su questi subemendamenti all'emendamento del relatore, sui quali chiedo la votazione a scrutinio segreto. Si tratta di emendamenti che erano stati presentati in questa sede e in sede di Commissione bilancio anche da altri colleghi, ma che non erano stati sostenuti con molto entusiasmo.

PIETRO PAOLO CACCIA, Relatore. Espri-
mo parere contrario sui subemendamenti presentati dall'onorevole CiccioMessere.

BARTOLO CICCARDINI, Sottosegretario di Stato per la difesa. Nell'associarmi a quanto detto dal relatore, dichiaro di ritenere l'emendamento del Governo 24. 1.

Votazioni segrete.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del subemendamento Cic-

ciomessere 0. 24. 2. 4, sul quale hanno espresso parere contrario il relatore e il Governo.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	25
Maggioranza	13
Voti favorevoli	7
Voti contrari	18

(La Commissione respinge).

Hanno preso parte alla votazione:

Accame, Alberini, Amodeo, Angelini, Baldassi, Baracetti, Belluscio, Bernini, Boncompagni, Bruni, Caiati, Caccia, Cerioni, Cerquetti, CiccioMessere, Corvisieri, Cravedi, Dal Castello, Lodolini, Perrone, Scarlato, Stegagnini, Tesi, Calaminici, Zoppi.

Indico la votazione a scrutinio segreto del subemendamento CiccioMessere 0. 24. 2. 5, sul quale hanno espresso parere contrario relatore e Governo.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	24
Maggioranza	13
Voti favorevoli	5
Voti contrari	19

(La Commissione respinge).

Hanno preso parte alla votazione:

Accame, Alberini, Amodeo, Angelini, Baldassi, Baracetti, Belluscio, Bernini, Boncompagni, Bruni, Caccia, Caiati, Cerioni, Cerquetti, CiccioMessere, Cravedi, Del Castello, Lo Bello, Perrone, Scarlato, Stegagnini, Tesi, Calaminici, Zoppi.

Indico la votazione a scrutinio segreto sull'emendamento 24. 2 del relatore Caccia, interamente sostitutivo dell'articolo 24 e conforme al parere espresso dalla V Commissione bilancio.

(Segue la votazione).

VIII LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 FEBBRAIO 1983

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	24
Maggioranza	13
Voti favorevoli	22
Voti contrari	2

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Accame, Alberini, Amodeo, Angelini, Baldassi, Baracetti, Belluscio, Bernini, Boncompagni, Bruni, Caccia, Caiati, Cerioni, Cerquetti, Cicciomessere, Cravedi, Dal Castello, Lo Bello, Perrone, Scarlato, Stegagnini, Tesi, Calaminici, Zoppi.

Pongo in votazione, infine, il seguente titolo del provvedimento « Aggiornamento

della legge 5 maggio 1976, n. 187, relativa alle indennità operative del personale militare ».

(È approvato).

Chiedo di essere autorizzato al coordinamento formale del testo.

Pongo in votazione questa proposta.

(È approvata).

La seduta termina alle 15.

*IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI*

DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO